

BGer 6B 226/2013 vom 9. April 2013

Bundesgericht, 2013-04-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_226_2013

FR: TF 6B 226/2013 du 9 avril 2013

IT: TF 6B 226/2013 del 9 aprile 2013

Regeste

Ingiuria, arbitrio, in dubio pro reo | Infrazione

Erwägungen

E. 1.1

Secondo il ricorrente, la Corte cantonale avrebbe disatteso il divieto dell'arbitrio ritenendo che l'epiteto "stronzi" era indirizzato anche a B. _____, amministratore unico della C. _____ SA, e non soltanto ai comproprietari del condominio D. _____. Sostiene che una sua intenzione ingiuriosa nei confronti di B. _____ sarebbe esclusa dal fatto che la C. _____ SA si è sempre rivolta alla E. _____ SA in qualità di rappresentante dei condomini, dalla circostanza secondo cui egli sapeva che le eventuali pretese spettavano appunto ai condomini e non a B. _____ e dal fatto che l'insulto era preceduto dalla frase "non vi dobbiamo niente", a dimostrazione della sua intenzione di rivolgersi esclusivamente ai comproprietari. Il ricorrente adduce inoltre che, quando ha inteso rivolgersi a B. _____ lo ha fatto in prima persona e non a una pluralità di persone, in particolare laddove ha scritto sulla lettera del 1° dicembre 2009 "Siamo in Ticino yyy parla italiano!". Sostiene che una valutazione logica ed oggettiva di questi elementi consentirebbe perlomeno di nutrire dubbi sulla sua volontà di insultare l'opponente.

E. 1.2

Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'Autorità abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia ommesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 226 consid. 4.2 e rinvii). Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio "in dubio pro reo", pure invocato dal ricorrente, non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio. Il principio può ritenersi violato soltanto qualora il giudice condanni l'imputato nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; sentenza 6B_337/2012 del 19 marzo 2013 consid. 1.2).

E. 1.3

La Corte cantonale ha richiamato, condividendole, le considerazioni del primo giudice, secondo cui l'epiteto "stronzi" era indirizzato anche a B. _____ e non unicamente ai comproprietari del condominio. Al riguardo ha rilevato che la C. _____ SA si era rivolta alla E. _____ SA quale amministratrice del condominio D. _____ e che nello scambio epistolare tra le due società era usato il plurale perché ciò corrisponde all'uso quando ci si rivolge a una società, ossia a una pluralità di persone. Ha quindi considerato che l'epiteto "stronzi" appariva innanzitutto rivolto ai rappresentanti principali della società e quindi concretamente all'amministratore unico che aveva firmato la lettera. Secondo i giudici cantonali, nulla permetteva di dedurre dalle missive che l'imputato volesse indirizzarsi ad altri, nemmeno specificati negli scritti, tanto più che dagli atti risultava l'esistenza di dissapori tra gli amministratori unici delle due società. La CARP ha altresì aggiunto che l'accertamento secondo cui l'imputato intendeva ingiuriare, tra gli altri, anche B. _____ risultava avvalorato dal fatto che la lettera del 17 marzo 2010 della C. _____ SA era firmata dallo stesso quale amministratore unico, autore dello scritto ed interlocutore di riferimento dell'imputato e già per questo destinatario dell'espressione ingiuriosa. Quest'ultima faceva peraltro seguito ad un precedente attacco personale diretto esplicitamente contro l'opponente mediante la frase "Siamo in Ticino yyy parla italiano!", scritta a mano dall'imputato sulla lettera del 1° dicembre 2009.

E. 1.4

Il ricorrente non si confronta con l'insieme di queste circostanze, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la Corte cantonale ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi agli atti, sia giunta a conclusione manifestamente insostenibile. Egli fornisce una propria interpretazione delle risultanze probatorie, che non basta tuttavia a sostanziare l'arbitrio del giudizio impugnato. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la CARP non ha d'altra parte omesso di considerare che la lettera del 17 marzo 2010 è stata inviata dalla C. _____ SA in nome e per conto dei condomini, ma ha ritenuto, in modo del tutto sostenibile, che l'utilizzo del plurale era riconducibile al fatto che gli scambi epistolari avvenivano formalmente tra due società e costituiva una prassi abituale in questo tipo di corrispondenza commerciale. La circostanza secondo cui, in precedenza, l'imputato si era rivolto a B. _____ personalmente scrivendo di proprio pugno sulla lettera del 1° dicembre 2009 la frase "Siamo in Ticino yyy parla italiano!" non rende di per sé arbitrario l'accertamento per cui l'epiteto "stronzi", apposto sullo scritto del 17 marzo 2010, era indirizzato anche all'opponente. Si tratta anzi di una frase che si presta ad essere valutata come elemento a carico del ricorrente, nella misura in cui dà atto di una precedente espressione impertinente nei confronti di B. _____ e dell'esistenza di un rapporto incrinato tra i due. Il ricorrente disattende inoltre che i giudici cantonali hanno pure accertato che dissapori emergono anche da altri suoi scritti all'opponente e che ulteriori persone, alle quali potesse parimenti essere diretto l'insulto, non erano esplicitamente menzionate dal ricorrente. Nelle esposte condizioni, la Corte cantonale, accertando che egli intendeva rivolgere l'ingiuria anche all'opponente, non ha quindi violato né il divieto dell'arbitrio né il principio "in dubio pro reo".

E. 2

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.